Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | ROMA - Mercoledì, 7 novembre 1928 - ANNO VII | Numero 259

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,20, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Ekrem Bey Libohova, Ministro della Casa Reale d'Albania, per la consegna del Gran Collare dell'Ordine Albanese al nostro Sovrano.

(18)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Conte Stefano Przezdziecki il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Polonia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo precedessore.

(19)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Phya Chammong Dithakar il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Siam, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo precedessore.

Roma, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

(17)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2794.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. **2360.**

Autorizzazione di spesa per l'acquisto del Castello di Gradara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, ai fini della cultura artistica nazionale, di assicurare allo Stato la proprietà dello storico Castello di Gradara;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2,750,000 per l'acquisto del Castello di Gradara.

Tale somma verrà anticipata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, al quale sarà rimborsata in tre rate negli esercizi finanziari 1928-29, 1929-30 e 1930-31 al tasso d'interesse del 4 per cento. Alla quota, a carico del 1928-29, sarà provveduto mediante trasporto di fondi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno inscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2795.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **2368.**

Modifiche alle vigenti disposizioni sul transito dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sulle privative del sale e dei tabacchi approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397;
Visti gli articoli 12 e 18 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;
Visti i Regi decreti 7 maggio 1908, n. 284, e 19 agosto 1927, n. 1612;
Udito il parere del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'uscita dei tabacchi lavorati in transito per via di mare quando è preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato è vincolata a bolletta di cauzione da discaricarsi dalla dogana dell'ultimo porto italiano toccato dalla nave.

La bolletta di cauzione non è richiesta per l'uscita in transito per via di mare dei tabacchi in foglia. I tabacchi

stessi per altro debbono essere scortati fino a bordo del bastimento ove ne è effettuato l'imbarco dagli agenti di finanza, i quali muniranno i relativi documenti doganali, oltre che del « visto imbarcare », del « visto a bordo ».

I colli o i boccaporti delle stive dove i tabacchi in foglia vengono racchiusi debbono, durante la permanenza del bastimento nei porti dello Stato e nei mari territoriali, essere, a cura degli agenti di finanza, piombati o muniti di contrassegni in quel modo che verrà prescritto dal capo della dogana.

Questi ha, però, la facoltà di esonerare, verso quelle garanzie che ritenesse necessarie od opportune, dal piombamento quei piroscafi che pur toccando qualche porto nazionale prima di recarsi all'estero siano adibiti alle grandi linee di navigazione.

Art. 2.

Nei soli porti indicati nell'art. 2 del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1612, si potranno ammettere tabacchi in deposito.

Questi saranno collocati in magazzini sotto la diretta custodia della dogana e tenuti separati dalle altre merci, salvo quanto verrà disposto per i porti franchi in applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2595.

La riesportazione per via di mare dei tabacchi immessi in deposito, se preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato. è vincolata alle stesse norme e condizioni stabilite per l'uscita in transito per via di mare.

Non è vincolata a bolletta di cauzione la riesportazione per via di mare su navi di bandiera italiana, quando sia effettuata dalla stessa nave che trasportò nel Regno i tabacchi lavorati immessi in deposito e da riesportarsi.

Art. 3.

Gli articoli 2 e 5 del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1612, e le altre disposizioni in essi richiamate sono abrogati e sostituiti dai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2796**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. **2369**.

Disposizioni relative ai finanziamenti autorizzati con il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, a favore di enti del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per effetto del quale la Cassa depositi e prestiti venne autorizzata a ricevere in conto corrente, dalla Cassa di risparmio di Udine in consorzio con altri istituti di credito locali, la somma di lire 15,617,492 per mutuarla agli enti del Friuli indicati nell'elenco allegato al decreto medesimo, al fine di metterli in grado di sistemare i loro bilanci;

Visto che la Cassa di risparmio in consorzio con istituti di credito locali ha somministrato in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, in esecuzione dell'anzidetto Regio decreto-legge, la somma di L. 4,809,000;

Considerata la necessità e l'urgenza di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a ricevere, a condizioni alquanto diverse dalle precedenti, le ulteriori somme in conto corrente per le finalità di cui al detto Regio decreto-legge, dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, anzichè dalla Cassa di risparmio di Udine in consorzio con gli istituti di credito locali;

Visto che l'ulteriore fabbisogno per i mutui contemplati dal detto Regio decreto-legge risulta in somma non maggiore di L. 10,000,000;

Visto il disposto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, anzichè dalla Cassa di risparmio di Udine in consorzio con altri istituti di credito locali, al saggio del 7 per cento all'anno, la somma occorrente, fino ad un massimo di lire 10,000,000, per le operazioni di mutuo contemplate dal R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e non ancora seguite dalla somministrazione del denaro o dal provvedimento di concessione.

Art. 2.

I mutui concessi a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e non ancora somministrati, saranno trasformati, fermo rimanendo il periodo di ammortamento in 30 anni, al saggio d'interesse del 7 per cento all'anno. Gli enti mutuatari presteranno il necessario supplemento di garanzia ai sensi delle leggi sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Alle stesse condizioni e con ammortamento in 30 anni saranno concessi i mutui rimasti da concedere ai termini del Regio decreto-legge sopracitato.

L'ammortamento di ciascun mutuo decorrerà dall'anno successivo a quello in cui avrà inizio la somministrazione, ed in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui sarà regolato il conto corrente tra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Sulle somme delle quali la Cassa depositi e prestiti disporrà il pagamento anteriormente alla decorrenza dell'ammortamento di ciascun mutuo, saranno trattenuti gli interessi a favore dell'istituto anticipatore.

Art. 3.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, di volta in volta, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale, in base

a mandati emessi dalla Cassa suddetta a favore degli enti mutuatari, e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Art. 4.

Per i mutui disciplinati dal presente decreto gli enti mutuatari rilasceranno gli atti di delega a favore della Cassa depositi e prestiti, presso la quale gli atti stessi resteranno.

Art. 5.

La facoltà, contemplata dall'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 84, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, spetta, per i mutui di cui al presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti e alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, rispettivamente, in relazione alle somme che questa anticiperà in conto corrente a termini del decreto stesso.

Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui al precedente comma, il residuo debito alla data nella quale si verificherà l'anticipata estinzione da parte della Cassa depositi e prestiti, sarà ammortizzato dagli enti mutuatari a favore della detta Cassa, al saggio d'interesse del 6.50 per cento, negli anni che rimarranno del periodo trentennale di cui all'art. 2.

Art. 6.

Per tutti i mutui disciplinati dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti, per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2797.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 2318.

Contributo dovuto dal comune di Poirino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3° del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1926, fu revocato il R. decreto 14 maggio 1916, che concesse l'autonomia scolastica al comune di Poirino;

Veduto l'elenco delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° luglio 1926 nel Comune suddetto: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Poirino, della provincia di Torino, deve versare annualmente per le proprie scuole a sgravio alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, nella somma di L. 4800 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 7. — SIROVICH.

PROVINCIA DI TORINO.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
1	Poirino	6	800	4.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 2798.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2370.

Aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla modifica delle circoscrizioni delle provincie del Carnaro e dell'Istria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria sono staccati dalla provincia dell'Istria ed aggregati a quella del Carnaro.

Art. 2.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, saranno approvati i progetti, da predisporsi d'accordo fra le Amministrazioni delle due Provincie interessate, o, in caso di dissenso, d'ufficio, per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'attuazione della modificazione di circoscrizioni disposta con l'articolo precedente.

Contro detti decreti non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2799.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2319.

Contributi dovuti dai comuni di Veggiano e Villorba, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i Regi decreti 10 marzo 1927 e 30 dicembre 1926, per effetto dei quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Veggiano e di Villorba fu assunta dal Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° gennaio 1927 nei Comuni predetti: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Veggiano, della provincia di Padova, e di Villorba, della provincia di Treviso, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930, nella somma per ciascuno di essi risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 8. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di PADOVA.			
1	Veggiano	6	400	2.400
	II. — Provincia di TREVISO.			
1	Villorba	18	400	7.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2800.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 2321.

Riduzione dei contributi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai comuni di Vigo, Canda, Favaro Veneto e Grisignano di Zocco in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni del Veneto, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione del citato art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i nuovi elenchi delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei comuni di Vigo, Canda, Favaro Veneto e Grisignano di Zocco: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia, dai quali risulta che a carico dei predetti Comuni fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi scolastici che i comuni di Vigo, della provincia di Belluno, Canda, della provincia di Rovigo, Favaro Veneto, della provincia di Venezia, e Grisignano di Zocco, della provincia di Vicenza, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati in L. 7200, L. 4800, L. 8000 e L. 5600 col R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono, per lo stesso quinquennio, ridotti rispettivamente a L. 6400, L. 4000, L. 7200 e L. 4800.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, è rettificato, nella parte relativa ai Comuni indicati nel precedente articolo, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 10. — SIROVICH.

***ELENCO** delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 20 agosto 1926, n. 1767 — Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	In totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	In totale
	I. — Provincia di BELLUNO.						
1	Vigo	9	800	7.200	8	800	6.400
	II. — Provincia di ROVIGO.						
1	Canda	6	800	4.800	5	800	4.000
	III. — Provincia di VENEZIA.						
1	Favaro Veneto	10	800	8.000	9	800	7.200
	IV. — Provincia di VICENZA.						
1	Grisignano di Zocco	7	800	5.600	6	800	4.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2801.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2357.

Approvazione della convenzione relativa all'impianto ed all'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporti esercitati con aeromobili;

Vista la convenzione 18 aprile 1925, relativa alla linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, per la transitoria applicazione della convenzione 18 aprile 1925, relativa all'esercizio della linea aerea Genova-Roma-Napoli-Palermo, approvata con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, convertito nella legge 23 luglio 1926, n. 1362;

Vista la convenzione 30 agosto 1927, relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna, in corso di approvazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere alla istituzione di nuove linee aeree per l'intensificazione dei rapporti del Nostro Paese con la Tripolitania e la Cirenaica e con la Spagna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 27 giugno 1928 tra il Ministero dell'aeronautica ed i legali rappresentanti della Società anonima di navigazione aerea di Genova, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Art. 2.

Le sovvenzioni da corrispondersi alla Società, a norma della predetta convenzione, saranno prelevate dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'aeronautica al cap. 40 per l'esercizio finanziario 1928-29 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 49. — SIROVICH.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima navigazione aerea per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato;

Ed i signori comm. Antonio Marescalchi ed ing. Emanuele Ferrero de Gubernatis, rispettivamente vice-presidente del Consiglio di amministrazione e consigliere delegato della Società anonima navigazione aerea, con sede in Genova, con capitale versato di Lit. 4,000,000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Premesso:

1° Che fra il Ministero e la Società furono precedentemente stipulate:

a) la Convenzione per la linea di navigazione aerea Roma-Genova-Barcellona in data 18 aprile 1925, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) la Convenzione aggiuntiva per la transitoria applicazione della Convenzione suddetta all'esercizio della linea Genova-Roma-Napoli-Palermo in data 8 gennaio 1926, approvata con R. decreto-legge 7 febbraio 1926 convertito in legge con la legge 23 luglio 1926, n. 1362;

2° Che, posteriormente a tali Convenzioni, fra i Governi di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re di Spagna furono concordate:

a) la Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander li 15 agosto 1927;

b) la Convenzione relativa alla linea aerea regolare fra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano li 30 agosto 1927.

Considerato che:

1° per effetto delle Convenzioni Sovrane vengono ad essere notevolmente modificate le condizioni di itinerario, di funzionamento e di frequenza della linea di navigazione aerea fra l'Italia e la Spagna, quale fu da prima concordata fra il Ministero e la Società;

2° per effetto del cambiato itinerario risulta necessario adottare idrovolanti di tipo e potenzialità maggiori di quanto precedentemente fu convenuto e con un costo di esercizio superiore;

le Convenzioni sopracitate fra il Ministero e la Società vengono modificate e completate come risulta dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La Convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926 è resa definitiva con tutte le clausole, le condizioni ed i termini di scadenza in essa contenuti, compreso tutto ciò che ad essa si riferisce

della precedente Convenzione 18 aprile 1925, che resta in vigore limitatamente a tale effetto. Resta inteso che la predetta Convenzione aggiuntiva, con i relativi riferimenti alla Convenzione 18 aprile 1925, rimane abrogata per tutta la materia regolata dalla presente Convenzione.

Art. 3.

Natura della concessione e sua durata.

La Società si impegna di eseguire l'impianto e l'esercizio delle linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi, con eventuale prolungamento a Tobruck.

Il Ministero — quando se ne presenti l'opportunità e nel caso di risoluzione della Convenzione di cui alla lettera *h*) dell'art. 26 della presente Convenzione — farà eseguire altri voli su itinerari diversi da quelli sopraindicati, entro i limiti di cui all'art. 6.

La concessione è assunta per la durata di anni dieci, decorrenti dalla data di inizio dell'esercizio regolare, che sarà stabilito con decreto Ministeriale.

La Società provvederà, entro tre mesi dalla data della legge approvante la presente Convenzione, al finanziamento dell'impresa, per il quale è previsto un fabbisogno di Lit. 14,000,000.

Art. 4.

Itinerario - Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, essendo previsti come itinerari normali: Roma-Isole Baleari-Barcellona-Genova-Roma o viceversa e Roma-Siracusa-Tripoli-Bengasi con eventuale prolungamento a Tobruck e ritorno.

Conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, sarà facoltà del Ministero fare eseguire servizi temporanei con scali diversamente distribuiti, oppure anche con itinerari diversi, sempre però entro i limiti della massima percorrenza prescritta dall'art. 6.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari, come prescritto dal disciplinare.

Art. 5.

Apertura dell'esercizio.

La Società s'impegna di eseguire gli impianti necessari per assicurare l'inizio del servizio su ambo le linee, e nei due sensi, non oltre il 15 agosto 1928.

Tuttavia, nel caso che nel frattempo non fossero completati gli accordi fra lo Stato italiano e lo Stato spagnuolo, oppure non fossero in condizioni di sufficiente funzionamento le stazioni di radiosegnalazioni indicate all'art. 16, o comunque si verificassero eventi dovuti a cause di forza maggiore non imputabili alla Società stessa, il Ministero della aeronautica potrà dare una conveniente proroga.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio, di cui al successivo art. 23, il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa la presente Convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove la inaugurazione del servizio non avvenga entro il termine sopraindicato per fatti imputabili alla Società concessionaria, non dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 6.

Frequenza del servizio - Percorrenza annua.

Nel primo mese — a cominciare dall'inizio del servizio — saranno effettuati viaggi parziali di carattere sperimentale, con itinerario e frequenza da stabilire d'accordo con il Ministero.

Nei mesi successivi il servizio sarà progressivamente completato ed intensificato, per modo da divenire settimanale per ciascuno dei due tronchi Roma-Barcellona-Roma e Roma-Siracusa-Tripoli-Bengasi, e ritorno, entro il termine massimo di cinque mesi dall'inizio del servizio di cui sopra.

La frequenza del servizio potrà essere aumentata nei mesi estivi, o quando ciò risulti opportuno, con autorizzazione data dal Ministero, sino a raggiungere n. 52 viaggi per anno su ciascuno dei due tronchi, con percorrenza totale di chilometri 324,220.

Il Ministero potrà concordare con la Società la esecuzione di servizi speciali o di servizi su altri itinerari, a norma degli articoli 3 e 4, purchè la percorrenza dei servizi tutti, di cui alla presente Convenzione, non superi il totale annuo di km. 400,000, compreso l'eventuale prolungamento Bengasi-Tobruck ed altri eventuali prolungamenti e l'esercizio dell'itinerario Bengasi-Siracusa.

Lo stesso Ministero potrà consentire alla Società di intensificare — oltre alla suddetta frequenza settimanale — il servizio su uno o su entrambi i tronchi della linea, per modo che la Società sia posta in grado di raggiungere la percorrenza annua di km. 400,000.

Agli effetti della percorrenza annuale di km. 400,000, l'esercizio si intende decorrere dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto dell'anno successivo. Qualora, peraltro, l'inizio dell'esercizio avvenga prima del 1° settembre 1928, il periodo decorrente dall'inizio alla predetta data, va aggiunto al primo anno di esercizio, ed in proporzione del maggiore periodo di tempo che ne risulterà sarà computata la percorrenza chilometrica con decreto Ministeriale.

Analogamente, per il periodo dal 1° settembre 1937 alla data di scadenza della Convenzione, si procederà alla determinazione della percorrenza in modo proporzionale.

Art. 7.

Sovvenzione chilometrica e revisione.

Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società, per il primo biennio, una sovvenzione sperimentale di Lit. 30 per chilometro effettivamente volato e con la percorrenza annua di km. 400,000 pari a n. 52 viaggi completi, integrati dai servizi facoltativi di cui agli articoli precedenti.

La misura e la forma della sovvenzione chilometrica statale potranno essere rivedute, a richiesta del Ministero, all'inizio del terzo anno di esercizio della linea mediante notifica da farsi alla Società entro il mese precedente alla scadenza del secondo anno. Tale revisione dovrà avere per base le effettive spese di esercizio, escluse quelle di avviamento.

Qualora il Ministero non effettui la revisione alla scadenza del biennio, la sovvenzione sperimentale di L. 30 s'intende confermata fino ad una nuova eventuale revisione.

La misura e la forma della sovvenzione potranno essere rivedute, a semplice richiesta di una delle parti contraenti, all'inizio del 5° e dell'8° anno, mediante preavviso da notificarsi entro il mese precedente alle scadenze del quarto e del settimo anno.

Inoltre la misura e la forma della sovvenzione chilometrica statale potranno essere rivedute per iniziativa del Ministero, qualora venga adottata una intensificazione del servizio.

Le variazioni previste nel presente articolo, in quanto fossero per determinare un maggior onere per l'Erario, potranno essere disposte dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 8.

Procedura delle revisioni.

Tutte le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate da un incaricato del Ministero dell'aeronautica, Aviazione civile e traffico aereo, e da un incaricato della Società.

In caso di contestazione, le due parti sottoporranno la vertenza al Collegio arbitrale di cui all'art. 24.

Art. 9.

Lunghezza dei percorsi.

Agli effetti della presente Convenzione, si presume che l'intero viaggio completo di andata e ritorno, effettuato secondo la rotta indicata all'art. 4, sia:

Roma-Maiorca-Barcellona-Genova-Roma	Km.	2,215
Roma-Napoli-Siracusa-Tripoli	»	2,420
Tripoli-Bengasi	»	1,600
Bengasi-Tobruck	»	760
Bengasi-Siracusa	»	1,500
Totale	Km.	8,495

Art. 10.

Pagamento della sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati.

Alla fine di ciascuno dei trimestri, il Ministero, quando lo creda, potrà far precedere la emissione del mandato dalla constatazione che la metà degli aeromobili, prescritti per l'esercizio della linea, sia in condizioni di prendere il volo con l'equipaggio regolamentare.

Art. 11.

Trasporto degli effetti postali.

La Società s'impegna di trasportare gratuitamente, per conto dello Stato italiano, per ciascun viaggio, tre chilogrammi di effetti postali privati o di servizio, limitatamente alle corrispondenze epistolari, ai manoscritti, alle stampe ed ai campioni senza valore.

La Società s'impegna inoltre a trasportare gratuitamente da Roma a Barcellona e viceversa i pieghi diplomatici italiani diretti alla Regia ambasciata a Madrid, e da questa provenienti, nonchè quelli ufficiali del Ministero delle colonie per i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica e viceversa.

Lo Stato potrà avvalersi del servizio per il trasporto di effetti postali oltre il predetto limite di peso, corrispondendo alla Società un compenso di Lit. 25 per ogni chilogrammo di effetti postali fra l'Italia e la Spagna, e di Lit. 15 per ogni chilogrammo di effetti postali fra i porti italiani, Tripoli e Bengasi compreso.

Il carico degli effetti postali, sia gratuiti sia a pagamento, non deve superare per ogni viaggio kg. 200.

La Società si obbliga a modificare in qualsiasi momento, su semplice richiesta del Ministero, le tariffe dei compensi degli effetti postali, come sopra specificate, uniformandole a quelle già stabilite o che verranno stabilite dalle Conferenze internazionali.

Art. 12.

Funzionari statali - Riduzioni di tariffa.

La Società riconosce il diritto di precedenza, su qualsiasi altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 per cento rispetto alle tariffe comuni in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvertita almeno diciotto ore prima della partenza dell'aeromobile e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società concede, inoltre, le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 per cento a tutti i funzionari civili e militari in attività di servizio presso il Ministero dell'aeronautica ed alle rispettive famiglie, secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari; analogo ribasso a tutti i funzionari in attività di servizio presso il Ministero delle colonie ed alle rispettive famiglie, limitatamente al tratto Roma-Tripoli-Bengasi;

b) il ribasso del 30 per cento ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed alle loro famiglie, secondo le norme sopracitate;

c) il ribasso del 10 per cento ai mutilati ed ai combattenti, in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato, previ accordi presi di volta in volta con il Ministero dell'aeronautica;

d) il ribasso del 10 per cento ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) tre concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente di carte di libera circolazione, limitatamente al tratto Roma-Tripoli-Bengasi:

1° al Ministro e al Sottosegretario delle colonie;

2° ai Governatori delle colonie in carica;

g) la concessione permanente a vita di carte di libera circolazione sulle linee della Società:

1° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per l'aeronautica, sia in carica, sia usciti di carica;

2° ai direttori dell'Aviazione civile, sia in carica, sia usciti di carica.

Art. 13.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente art. 12.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 14.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica - Ufficio aviazione civile e traffico aereo:

a) settimanalmente: la raccolta dei bollettini giornalieri con i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci, sulla linea, per ogni singolo viaggio;

b) quindicinalmente: le tabelle statistiche raggruppanti i dati suddetti;

c) alla fine di ogni anno: i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione, a norma del disciplinare.

Art. 15.

Materiale mobile.

La Società si impegna di iniziare il servizio sulle linee formanti oggetto della presente Convenzione con n. 2 idrovolanti quadrimotori « Superwall », ed a portare il numero degli apparecchi a quattro, entro il termine di mesi cinque previsto dall'art. 6, comma secondo.

Il Ministero ha la facoltà di richiedere in qualunque momento alla Società la sostituzione dei « Superwall » con altri apparecchi che saranno indicati, fissando un congruo termine per l'adozione. Qualora uno degli apparecchi « Superwall » si renda insufficiente, dovrà essere sostituito da quel tipo di apparecchio che indicherà il Ministero.

La Società provvederà ad avere una riserva di n. 10 motori, acquistati nuovi ed efficienti, disponendone la metà almeno presso gli scali, nonchè una scorta di parti di ricambio sufficiente per garantire la regolarità dei viaggi.

Gli aeromobili dovranno essere forniti fino dall'inizio del servizio di stazione radio nonchè di tutte le installazioni e degli strumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

Tutto il materiale di volo prescritto e le relative parti di ricambio, strumenti, ecc. debbono essere di esclusiva proprietà della Società.

Nel caso di eventuale adozione di nuovi aeromobili, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo consenso del Ministero dell'aeronautica — Aviazione civile e traffico aereo — il costo chilometrico potrà essere riveduto, dietro richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di un mese dall'ordinazione del nuovo materiale.

Tale revisione non potrà comunque aver luogo se l'adozione di nuovo materiale di volo, debitamente approvata dal Ministero dell'aeronautica — Aviazione civile e traffico aereo — avverrà entro il primo biennio di esercizio.

Lo Stato si obbliga a risarcire la Società di quelle eventuali perdite che, in conseguenza dell'adozione del nuovo materiale di volo, la Società dovesse subire per l'incompiuto ammortamento del materiale in uso, previa deduzione del valore ricavabile dal detto materiale; si obbliga altresì a risarcire la Società degli eventuali maggiori oneri che tale adozione dovesse arrecare, dedotti, se del caso, gli eventuali maggiori introiti.

Il provvedimento previsto al comma 6 del presente articolo, in quanto possa determinare nuovi oneri per l'Erario, sarà adottato dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 16.

Impianti di radiosegnalazioni e meteorologici.

Il Ministero si impegna di mettere a disposizione della Società, per il servizio delle linee di cui è oggetto la presente Convenzione, adatte stazioni riceventi e trasmettenti radiotelegrafiche, nonchè stazioni radiogoniometriche in Sardegna, in Sicilia, a Tripoli ed a Bengasi.

La stazione della Sardegna dovrà essere pronta a funzionare prima che abbia inizio il regolare servizio dei voli sulla linea di Spagna, e le altre stazioni dovranno essere pronte entro l'anno finanziario 1928-29.

Di tali stazioni, come di tutte le altre dipendenti o comunque utilizzate dal Ministero dell'aeronautica — Aviazione civile e traffico aereo — che possano interessare le linee in oggetto, la Società potrà servirsi, a pagamento, secondo le norme che saranno fissate dal disciplinare, ma limitatamente alla trasmissione delle comunicazioni relative all'esercizio delle linee aeree formanti oggetto della presente Convenzione e delle modificazioni ed aggiunte ad esse linee che il Ministero ha facoltà di consentire.

Lo Stato consente, inoltre, che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente alla Società tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio.

Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dai Ministeri dell'aeronautica e delle colonie: l'eventuale godimento, da parte della Società, di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni del presente articolo si intendono subordinate.

Art. 17.

Esenzioni doganali - Agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della Società le seguenti esenzioni fiscali, a norma del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323:

a) è concessa, con l'osservanza delle formalità doganali relative, la esenzione per i dazi doganali, per i dazi di consumo e per i diritti di vendita sui carburanti e sui lubrificanti (provenienti direttamente dall'estero oppure prelevati dai magazzini doganali regolarmente costituiti) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) quando ne sia riconosciuta la necessità per i bisogni e nell'interesse del servizio, da parte del Ministero, è concessa l'esenzione doganale per i materiali di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale non potranno essere destinati ad altro uso estraneo all'esercizio delle linee;

c) è riconosciuta a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione, tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale, per il decennio di durata della presente Convenzione;

d) la presente Convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto, di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti dal bollo e dai diritti di segreteria. La tassa di registro verrà applicata, in tutti i casi suddetti, nella misura fissa minima.

Art. 18.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea. Invece per le ispezioni di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio di certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari, a bordo degli aeromobili di proprietà della Società, saranno completamente gratuiti. Detti funzionari, che devono essere muniti d'esplicito mandato del Ministero, hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri senza bisogno di preavviso.

Ove i posti fossero tutti venduti, la Società ha l'obbligo di restituire il prezzo del biglietto al viaggiatore che per ultimo lo ha acquistato.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

La Società dovrà, inoltre, dare accesso agli idroscali sociali a quegli organi di controllo che il Ministero intendesse istituire internamente.

Art. 19.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente Convenzione quanto segue:

a) l'uso degli aeroporti di Roma (Ostia-Fiumara) — Siracusa — Genova — Tripoli — Bengasi ed eventualmente Napoli e Tobruck;

b) la concessione in uso, nei detti aeroporti, di specchi d'acqua e, dove possibile, di terreni, di pontili e di altri impianti adatti per il servizio della linea, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;

c) l'uso e la concessione di cui ai due precedenti commi in quegli ulteriori aeroporti che dovessero risultare necessari per i servizi speciali o per le modificazioni di itinerario che il Ministero ha facoltà di consentire;

d) la esenzione delle tasse di arrivo, di permanenza e di partenza negli aeroporti italiani, che dovessero eventualmente essere toccati di rilascio dagli aeromobili della Società;

e) la cessione degli eventuali diritti di uso, di giacenza, di ricovero e simili, spettanti negli idroporti spagnoli, derivanti al Governo italiano per effetto della Convenzione con il Governo di Spagna, che siano occorrenti, a giudizio del Ministero dell'aeronautica, all'esecuzione della presente Convenzione.

Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che, in qualunque modo, per difetto di essa potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che, in conseguenza degli usi suddetti, potessero derivare allo Stato.

Art. 20.

Disciplinare.

Saranno fissate con apposito disciplinare, che sarà approvato con decreto del Ministro, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe così per le persone, come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali stabiliti dal precedente art. 7 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) tutte le sanzioni in genere, con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali delle cauzioni, ed infine quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

i) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale.

Art. 21.

Condizioni relative alla costituzione, agli organi di amministrazione e al personale della Società.

L'amministrazione della Società concessionaria per la durata della presente Convenzione dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente, un sindaco, il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Ministero dell'aeronautica;

b) due terzi dei consiglieri di amministrazione dovranno essere cittadini italiani residenti in Italia od all'estero;

c) il personale di volo dovrà essere di nazionalità italiana;

d) il capitale della Società dovrà essere per due terzi almeno di proprietà di cittadini o ditte italiane ed il Ministero si riserva ogni più ampio controllo per l'adempimento di siffatta condizione.

Il Ministero ha facoltà di esigere, a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della Società, sentita la Società stessa, sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento del personale medesimo.

Art. 22.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente Convenzione presso la propria sede sociale in Genova.

Art. 23.

Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva.

La Società concessionaria, entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte del Ministero, dell'eseguita registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione della presente Convenzione, eseguirà un deposito di Lit. 100,000 presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione provvisoria, intesa a garantire che, entro il termine fissato dal precedente art. 5, provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in numerario oppure in titoli di rendita o valori garantiti dallo Stato, da computarsi in ragione di nove decimi della media dei valori di borsa nel semestre precedente, potrà essere incamerato dallo Stato stesso, con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che l'inaugurazione della linea non abbia avuto luogo, per colpa della Società, entro il termine fissato.

La cauzione sarà portata a complessive Lit. 300,000 quale cauzione definitiva, alla inaugurazione dell'esercizio, con le modalità sopraindicate.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente Convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla Società, dopo che essa abbia li-

quidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato, derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire e risarcire le Amministrazioni finanziarie dai danni che possano derivare a loro, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 17 della presente Convenzione, come pure per le altre responsabilità che, verso le Amministrazioni predette, venissero comunque ad essere rilevate.

Il deposito cauzionale si estende infine a garantire e risarcire l'Amministrazione delle poste per le eventuali inadempienze e per i danni che le potessero derivare, per colpa della Società, in conseguenza del servizio postale da quest'ultima disimpegnato.

Art. 24.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio si riunirà in Roma e sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato, dietro richiesta delle parti, dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Art. 25.

Cambio di materiale mobile e modificazioni di percorso.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica — Aviazione civile e traffico aereo — di autorizzare, con provvedimento amministrativo, l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente art. 15, qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali mutamenti di percorso.

Tale sostituzione di materiale e modificazioni di percorso potranno essere adottate semprechè non importino allo Stato un onere finanziario superiore al massimo onere derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

Art. 26.

Revoca e decadenza della Convenzione.

Il Ministero — qualora si verificassero per colpa della Società sospensione od abbandono del servizio non dipendente da cause di forza maggiore — potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione e dal relativo disciplinare entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero essendo stato ripreso si verificasse poi una nuova sospensione, il Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso degli aeromobili e dell'azienda tutta per esercitare direttamente il servizio.

In tale caso la continuazione dell'esercizio sarà fatta a rischio, pericolo e responsabilità della Società concessionaria la quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore della Società concessionaria, un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative in materia, per i beni di ogni natura dei quali il Ministero dell'aeronautica avesse preso possesso.

Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea, è in facoltà del Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero, da parte della Società concessionaria, irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo a casi di interruzione, sospensione od abbandono del servizio, ne compromettano, a giudizio insindacabile del Ministro, le finalità, il Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione e di avvalersi di tutti i diritti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Il Ministro — sentito il parere del Consiglio di Stato — potrà dichiarare decaduta la concessione e risoluta la Convenzione:

a) qualora la Società risulti essere italiana solo apparentemente;

b) qualora la Società assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora entro il termine prescritto non sia reintegrata la cauzione, eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

d) qualora la Società, senza autorizzazione del Ministero, assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

e) qualora si constati l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni ed abbandoni del servizio, ne compromettano la finalità. Tra dette irregolarità è compresa la persistente inosservanza dell'orario non giustificata da comprovate cause di forza maggiore;

g) qualora la Società non provveda all'aumento del capitale nella misura, nelle forme e nel termine previsto dall'art. 3;

h) limitatamente al tratto Roma-Barcellona, qualora venga denunziata la Convenzione con la Spagna, stipulata il 30 agosto 1927 a San Sebastiano;

i) qualora la Società non adempia all'obbligo di cui al 2° comma dell'art. 15 della presente Convenzione.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 27.

Assicurazione del personale.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni a norma delle leggi vigenti.

Fatto in triplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti e uno per il registro.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

Il Sottosegretario di Stato:
BALBO.

ANTONIO MARESCALCHI.
EMANUELE FERRERO DE GUBERNATIS.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Sirovich fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 maggio 1876 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Sirovich è ridotto in « Siro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Sirovich nata Candellari di Leopoldo, nata il 20 ottobre 1881, moglie;
2. Guido di Giuseppe, nato il 12 agosto 1907, figlio;
3. Nives di Giuseppe, nata il 13 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Skerianz di Francesco, nato a Trieste il 18 gennaio 1882 e residente a Trieste, via Udine, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Skerianz è ridotto in « Scheriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Skerianz nata Grbec di Antonio, nata il 2 settembre 1889, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 17 maggio 1921, figlio;
3. Nives di Francesco, nata il 10 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Skerl fu Giovanni, nato a Trieste il 6 giugno 1881 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerl è ridotto in « Scherelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Skerl nata Milharcich fu Antonio, nata il 3 agosto 1891, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 31 gennaio 1923, figlio.
3. Mario di Giovanni, nata il 26 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luciano Skerl fu Giovanni, nato a Trieste il 6 dicembre 1890 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 1371, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scarlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luciano Skerl è ridotto in « Scarlini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Skerl nata Pacer fu Giuseppe, nata il 10 novembre 1888, moglie;
2. Laura di Luciano, nata il 1° ottobre 1915, figlia;
3. Glauco di Luciano, nato il 14 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Skilan di Giov. Maria, nato a Trieste il 5 marzo 1886 e residente a Trieste, Androna S. Cilino n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Skilan nata Suzzi fu Antonio, nata il 9 giugno 1888, moglie;
2. Norma di Giuseppe, nata il 17 novembre 1913, figlia;
3. Carmela di Giuseppe, nata il 27 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Amadeo Skodnik fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 agosto 1880 e residente a Trieste, Longera, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scodini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Amadeo Skodnik è ridotto in « Scodini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. G[illegible]ppina Skodnik nata Kallmann di Rodolfo, nata il 20 aprile 1878, moglie;
2. Gualtiero di Amadeo, nato il 3 aprile 1910, figlio;
3. Egone di Amadeo, nato il 19 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Slejko fu Antonio, nato a Trieste il 16 settembre 1880 e residente a Trieste, Valle di Rozzol, n. 633, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Slaico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Slejko è ridotto in « Slaico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda è cioè:

1. Lucia Slejko nata Nider fu Angelo, nata il 30 agosto 1882, moglie;
2. Marta di Antonio, nata il 26 luglio 1909, figlia;
3. Ferruccio di Antonio, nato l'11 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Innocente Slivar di Maria, nato a Postumia il 30 novembre 1882 e residente a Trieste, via della Ferriera, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silvari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Innocente Slivar è ridotto in « Silvari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Slivar nata Pavelich di Marco, nata il 21 febbraio 1880, moglie;
2. Eleonora di Innocente, nata il 14 giugno 1908, figlia;
3. Anna di Innocente, nata il 9 febbraio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Slokar fu Marco, nato a Scrilla il 21 febbraio 1880 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solcari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Slokar è ridotto in « Solcari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Slokar nata Maldini di Guglielmo, nata l'8 settembre 1883, moglie;
2. Albina di Massimiliano, nata il 15 marzo 1908, figlia;
3. Sonia di Massimiliano, nata il 18 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Sosic di Antonio, nato a Trieste il 20 aprile 1877 e residente a Trieste, Villa Opicina, n. 175, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sosic nata Vremec di Giovanni, nata l'11 settembre 1879, moglie;
2. Carlo di Francesco, nato il 28 marzo 1910, figlio;
3. Ernesto di Francesco, nato il 26 dicembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Sosic fu Antonio, nato a Trieste il 13 gennaio 1880 e residente a Trieste, Barcola in Monte n. 703, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonio Sosic nata Gerbec di Giuseppe, nata il 9 aprile 1880, moglie;
2. Luigi di Carlo, nato il 3 maggio 1907, figlio;
3. Mario di Carlo, nato il 19 novembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Spincich fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 marzo 1888 e residente a Trieste, via D'Annunzio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spinetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Spincich è ridotto in « Spinetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Spincich nata Tomicich di Giorgio, nata il 17 gennaio 1893, moglie;
2. Guido di Giuseppe, nato il 15 giugno 1921, figlio;
3. Giuliana di Giuseppe, nata il 30 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Srebernik fu Matteo, nato a Trieste il 30 giugno 1881 e residente a Trieste, via Molin Grande n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seberni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Srebernick è ridotto in « Seberni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Srebernik nata Paravic fu Giacomo, nata il 1° gennaio 1893, moglie;
2. Maria di Pietro, nata il 18 settembre 1917, figlia;
3. Oliviero di Pietro, nato il 28 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Stander fu Paolo, nato a Trieste, il 21 febbraio 1880 e residente a Trieste, via del Prato n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Standeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Stander è ridotto in « Standeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stander nata Bonifacio di Pietro, nata il 30 novembre 1883, moglie;
2. Alice di Rodolfo, nata il 29 giugno 1909, figlia;
3. Giorgio di Rodolfo, nato il 3 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Stermicevich fu Modesto, nato a Zara l'11 maggio 1893 e residente a Trieste, via Ananian, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stermini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Stermicevich è ridotto in « Stermini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Stermicevich nata Razatto fu Nicolò, nata l'11 maggio 1897, moglie;
2. Lucia di Nicolò, nata il 6 novembre 1921, figlia;
3. Lisetta di Nicolò, nata il 5 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Stipanich fu Gregorio, nato a Cherso il 24 marzo 1881 e residente a Trieste, via S. Daniele, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Stipanich è ridotto in « Stefani ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonietta Stipanich nata Chiole di Carlo, nata il 13 dicembre 1890, moglie;
2. Anita di Giorgio, nata il 7 aprile 1920, figlia;
3. Carlo di Giorgio, nato il 25 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Stoch di Edoardo, nato a Trieste il 27 gennaio 1901 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Stoch, è ridotto in « Stocchi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stoch nata Ladich fu Giacomo, nata il 23 dicembre 1901, moglie;
2. Anna Maria di Edoardo, nata il 30 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Stor fu Francesco, nato a Aidussina, il 20 settembre 1883 e residente a Trieste, via A. Stoppani, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stori ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Stor è ridotto in « Stori ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Stor nata Pivotti di Giovanni, nata l'8 maggio 1878, moglie;
2. Massimiliano di Massimiliano, nato il 10 luglio 1908, figlio;
3. Ruggero di Massimiliano, nato il 30 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Sudich fu Giovanni, nato a Trieste il 7 luglio 1877, e residente a Trieste, S. Sabba, n. 289, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giudici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Sudich è ridotto in « Giudici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Sudich nata Longo di Giuseppe, nata il 3 giugno 1883, moglie;
2. Ilda di Ferdinando, nata il 15 marzo 1913, figlia;
3. Anita di Ferdinando, nata il 18 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Svab fu Andrea, nato a Trieste il 15 luglio 1895 e residente a Trieste, S. Croce n. 242, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soave »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Svab è ridotto in « Soave ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Svab nata Sedmak di Cristiano, nata il 29 aprile 1894, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 17 settembre 1921, figlio;
3. Vincenzo di Luigi, nato il 19 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Taft fu Francesco, nato a Trieste il 18 luglio 1880 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., n. 203, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Taffini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Taft è ridotto in « Taffini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Taft nata Riccobon fu Pellegrino, nata il 23 aprile 1885, moglie;
2. Agnese di Ernesto, nata il 30 marzo 1911, figlia;
3. Cesare di Ernesto, nato il 17 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Tomasich fu Antonio, nato a Rovigno il 18 gennaio 1878 e residente a Trieste, via di Roiano, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Tomasich è ridotto in « Tomasini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Tomasich nata Marcon di Cipriano, nata l'8 marzo 1883, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 1° marzo 1911, figlia;
3. Francesca di Andrea, nata il 5 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Trotter di Giuseppe, nato a Trieste il 15 novembre 1895 e residente a Trieste, via Cunicoli, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guglielmo Trotter è ridotto in « Trotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zora Trotter nata Vlainich fu Michele, nata il 29 ottobre 1897, moglie;
2. Nereo di Guglielmo, nato il 29 maggio 1922, figlio;
3. Ezio di Guglielmo, nato l'11 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Udovic fu Matteo, nato a Covedo (Capodistria) il 3 giugno 1882 e residente a Trieste, Androna dei Falchi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Udini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Udovic è ridotto in « Udini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Udovic nata Lebenicnik di Urbano, nata il 3 novembre 1879, moglie;
2. Natale di Antonio, nato il 25 dicembre 1912, figlio;
3. Libero di Antonio, nato il 26 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Urbanaz, nato a Capodistria il 14 maggio 1888 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Urbanaz è ridotto in « Urbani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Urbanaz nata Jasnig fu Biagio, nata il 25 giugno 1889, moglie;
2. Elena di Umberto, nata il 10 febbraio 1923, figlia;
3. Paolo di Umberto, nato il 26 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ursich fu Giorgio, nato a Trieste il 13 febbraio 1864 e residente a Trieste, via S. Vito, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ursich è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Ursich nata Lorenzoni di Coriolano, nata il 15 giugno 1875, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 maggio 1907, figlio;
3. Viola di Giuseppe, nata il 2 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Cappon vedova Ursich fu Antonio, nata a Gorizia il 10 giugno 1891 e residente a Trieste, via Fonderia, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Margherita Cappon vedova Ursich è ridotto in « Orsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 23 febbraio 1910, figlia;
2. Giorgio fu Giuseppe, nato il 5 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Vertovec fu Edoardo, nato a Trieste il 13 settembre 1919 e residente a Trieste, via Muda Vecchia n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vertelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Vertovec è ridotto in « Vertelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vertovez fu Francesco, nato a Trieste il 30 maggio 1898 e residente a Trieste, Servola n. 333, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verteni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Vertovez è ridotto in « Verteni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Vertovez nata Lenarzizh di Vittorio, nata il 16 gennaio 1906, moglie;
2. Liliana di Mario, nata il 19 giugno 1922, figlia;
3. Adriana di Mario, nato il 6 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valeriano Vlach fu Francesco, nato a Trieste il 25 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valeriano Vlach è ridotto in « Valli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Italia Vlach nata Sternitz di Francesco, nata il 13 aprile 1891, moglie;
2. Bruna di Valeriano, nata il 18 marzo 1914, figlia;
3. Giordano di Valeriano, nato il 23 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Vouk fu Giuseppe, nato a Trieste il 10 agosto 1889 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Vouk è ridotto in « Vucci ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Zoraida Vouk nata Berberovich fu Pietro, nata il 18 luglio 1891, moglie;
2. Anna di Emilio, nata il 17 maggio 1922, figlia;
3. Ermanno di Emilio, nato l'11 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite dai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vremez fu Giovanni, nato a Trieste il 24 marzo 1886 e residente a Trieste, Opicina n. 499, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Auremi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vremez è ridotto in « Auremi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Vremez nata Sossich fu Antonio, nata il 1° agosto 1882, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata l'8 febbraio 1921, figlia;
3. Silvestra di Giovanni, nata il 17 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Vuscovich fu Vincenzo, nato a Trieste il 25 dicembre 1883 e residente a Trieste, via dei Fabbri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vusconi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Vuscovich è ridotto in « Vusconi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giovanna Vuscovich nata Levosich di Giustina, nata il 30 ottobre 1888, moglie;
2. Mario di Attilio, nato l'8 maggio 1921, figlio;
3. Carlo di Attilio, nato l'11 novembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Wiltuschnik fu Giorgio, nato a Rottenberg il 15 ottobre 1870 e residente a Trieste, via A. Pacinotti n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Wiltuschnik è ridotto in « Vitussi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Wiltuschnik nata Gritesich fu Matteo, nata il 26 settembre 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Wschimal fu Marco, nato a Trieste il 26 marzo 1897 e residente a Trieste, via dell'Ospedale, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cima »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Wschimal è ridotto in « Cima ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Wschimal nata Nicen fu Antonio, nata il 21 luglio 1898, moglie;
2. Bruno di Bruno, nato il 25 settembre 1919, figlio;
3. Lidia di Bruno, nata il 14 settembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Zahn fu Emanuele, nato a Trieste il 27 giugno 1872 e residente a Trieste, via Udine, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Zahn e rirotto in « Zani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Zahn nata Sterle di Gustavo, nata il 22 luglio 1879, moglie;
2. Maria di Alberto, nata il 21 novembre 1904, figlia;
3. Ada di Alberto, nata il 29 novembre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Zvab fu Giuseppe, nato a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soave »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Zvab è ridotto in « Soave ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Concetta Zvab nata Pitacco fu Giacomo, nata il 7 dicembre 1877, moglie;
2. Giorgio di Rodolfo, nato l'11 giugno 1917, figlio;
3. Clara di Rodolfo, nata il 7 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Osmundo Zwirn fu Giuseppina, nato a Assiut (Egitto) il 17 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fili »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Osmundo Zwirn è ridotto in « Fili ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Zwirn nata Levi-Morterra fu Leone, nata il 9 luglio 1884, moglie;
2. Argia di Osmundo, nata il 2 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Ermenegilda Bresitz fu Francesco, nata a Trieste il 18 maggio 1886 e residente a Trieste, via del Sapone, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig. Giuseppina Ermenegilda Bresitz è ridotto in « Brezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Arnaldo di Giuseppina Ermenegilda, nato il 29 aprile 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRISTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tanascovich fu Francesco, nato a Cittavecchia (Dalmazia) il 9 febbraio 1889 e residente a Trieste, via F. Filzi, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tanasco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tanascovich è ridotto in « Tanasco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Zorovich fu Domenico, nato a Neresine d'Istria il 25 settembre 1886 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 95, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « D'Alba »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Egidio Zorovich è ridotto in « D'Alba ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Zorovich nata Fedrigo fu Giovanni, nata il 22 luglio 1890, moglie;
2. Vinicio di Egidio, nata il 20 gennaio 1922, figlio;
3. Alice di Egidio, nata il 4 febbraio 1923, figlia;
4. Delia di Egidio, nata il 14 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Lùcovich di Silvestro, nato a Trieste il 12 giugno 1890 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Luca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Lùcovich è ridotto in « De Luca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Lùcovich nata Stafuzza di Enrico, nata il 27 settembre 1896, moglie;
2. Elektra di Alessandro, nata il 6 ottobre 1919, figlia;
3. Mady di Alessandro, nata il 22 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Sternitz (alias Stermitz) di Francesco, nato a Trieste il 28 febbraio 1888 e residente a Trieste, via F. D. Guerrazzi, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sterni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Sternitz alias Stermitz è ridotto in « Sterni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Sternitz nata Prach di Giovanni, nata il 27 aprile 1894, moglie;
2. Bruno di Carlo, nato il 22 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Il decreto Interministeriale in data 29 settembre 1928-VI, concernente l'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini generali bergamaschi ad esercitare magazzini generali in Bergamo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 1928-VI, per errore tipografico è comparso con la sola firma di S. E. Martelli, Ministro per l'economia nazionale, mentre deve intendersi completato, giusta originale, della firma di S. E. Mosconi, Ministro per le finanze.

(15)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di estrazione delle obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di giovedì 22 corrente alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 53ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba, emesse con la legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 347 sulle 49591 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1929, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1928 - Anno VII

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(20)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 novembre 1928 – Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.62
Svizzera	367.50	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.596	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.662	Norvegia	5.09
Spagna	308.10	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.654	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.58	Rendita 3.50 %	71.425
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.075
Oro	368.29		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.